



COMUNE DI GENOVA

320 Direzione Amministrazione e Logistica

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.ATTO N. PGC 39 del 22/07/2026

PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Il Presidente pone in discussione la proposta della Giunta n. 39 del 22 luglio 2026;

Su proposta dell'Assessore alla Mobilità Sostenibile, Trasporto Pubblico, Lavoro e Rapporti Sindacali, Servizi Civici e Diritto di Cittadinanza, Emilio Robotti;

Visti:

- la Legge del 15 gennaio 1992 n. 21 *"Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"*, che all'art. 4, c. 3, recita: *"nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1 disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti"*;

- la Legge n. 248/2006 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 223/2006, recante *"Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Interventi per il potenziamento del servizio taxi"*;

- La Legge Regionale del 4 luglio 2007 n. 25 *"Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea"*, che all'art. 16 recita: *"i comuni, sentita la commissione di*

cui all'articolo 15, se istituita, approvano i regolamenti d'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 2, comma 2, lettere a), b) e c), e al comma 2, lett. f) prevede che i regolamenti di cui sopra disciplinino le norme di comportamento per lo svolgimento del servizio, mentre all'art. 28 prevede una sanzione pecuniaria per "l'esercente del servizio di taxi che rifiuti, senza fondati motivi, la prestazione nell'area a cui la licenza si riferisce";

- la Legge Regionale del 7 novembre 2013 n. 33 "Disciplina del sistema di trasporto pubblico regionale e locale e del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti";

- il D. Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 37, comma 2 lett. m) secondo periodo del Decreto Legge 06 dicembre 2021, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in Legge 22 dicembre 2021, n. 214, norma che indica i criteri direttivi cui i Comuni devono attenersi, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'ART, nell'adeguare il servizio taxi;

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 27.03.2000 è stato approvato il Regolamento del servizio pubblico con autovettura da piazza (di seguito Regolamento);

- il suddetto regolamento comunale è stato successivamente modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio comunale n. 3/2024;

Considerato che:

- per garantire l'efficienza del servizio taxi, è necessario aggiornare il Regolamento, con particolare riferimento ai seguenti articoli:
- art. 3 - Condizioni di esercizio;
- art. 4 - Numero delle licenze (modifica in accoglimento della proposta delle organizzazioni rappresentative circa l'inserimento, tra i criteri per la valutazione del fabbisogno del servizio, dei dati di movimentazione da esse forniti);
- art. 18 - Caratteristiche delle autovetture;
- art. 21 - Turni di servizio (modifica in previsione dell'adozione di un nuovo sistema informatizzato per l'inserimento dei turni);
- art. 22 - Comportamento del tassista;
- art. 25 - Sostituzione alla guida;
- art. 27 - Tariffe;
- sulle citate modifiche è stato richiesto, in data 28 aprile 2026, il parere preventivo dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), secondo quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lett. M) del D.L. n. 201/2011;
- ART, nel parere protocollo n. 0040329/2026 ha rilevato che le modifiche sottoposte alla sua

attenzione hanno natura meramente attuativa di disposizioni di legge e riguardano aspetti procedurali ed operativi, fatta eccezione per la modifica dell'art. 27 relativa alla metodologia di calcolo della soglia di velocità, che segna la transizione dalla tariffa chilometrica alla tariffa oraria;

- a questo proposito ART, fatti alcuni rilievi sulla metodologia proposta per il calcolo della soglia di velocità, ha affermato la necessità che tale soglia sia chiaramente riportata nel Tariffario, in quanto elemento necessario per rendere nota la modalità di costruzione del prezzo del servizio;
- in recepimento del citato parere di ART e sentita, in data 16 giugno 2026, la Commissione Consultiva di cui all'art. 10 del Regolamento, si ritiene opportuno:
- dare mandato alla Giunta comunale per l'individuazione della soglia di velocità in base alle indicazioni contenute nel citato parere di ART e per il suo inserimento nel Tariffario-
- aggiornare l'art. 27 del Regolamento sulle tariffe, prevedendo che le stesse tengano conto dei costi di produzione, della sostenibilità e delle esigenze di mobilità, del livello qualitativo del servizio, e sia attivato un sistema di monitoraggio della domanda e dell'offerta;

Considerato inoltre che:

- la Commissione Consultiva Comunale, prevista dall'art. 10 del vigente Regolamento, nella seduta del 3 dicembre 2025 ha espresso una condivisione di massima circa le modifiche del regolamento, auspicando tuttavia che non venga coinvolto modificato l'art. 18, che prevede la verifica e la piombatura preventiva del tassametro a cura dell'Ufficio comunale competente;
- il personale dell'Ufficio comunale competente non rientra tra gli organismi autorizzati al controllo degli strumenti di misura, tra cui il tassametro, come stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.M. 21 aprile 2017, n. 93;
- ai sensi dell'art. 3, comma 2, del medesimo decreto, non possono essere apposti ulteriori sigilli e dunque non appare conforme alla normativa statale prevedere un controllo preventivo e l'apposizione di sigilli aggiuntivi da parte del personale dell'Ufficio comunale;
- si ritiene quindi opportuno discostarsi dal parere della Commissione Consultiva Comunale, rilasciato il 3 dicembre 2025, nella parte in cui i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e di categoria chiedono di non modificare l'art. 18 del Regolamento;

Ritenuto, pertanto, di modificare il vigente Regolamento, nei modi e per le ragioni sopra esposte, così come risulta dall'Allegato "A" testo a fronte, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto conseguentemente che il testo coordinato del Regolamento così modificato è riportato nel documento "Allegato B", anch'esso parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Primo Commissario Michele Scazzola, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli artt. 49 e 147 bis primo comma del D. Lgs. 267/2000;

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

La Giunta

PROPONE

al Consiglio comunale

1. di modificare il vigente "Regolamento per il servizio pubblico con autovettura da piazza", nei termini di cui all' "Allegato A" testo a fronte, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il testo coordinato del Regolamento, a seguito delle modifiche apportate dal presente provvedimento, è riportato nel documento "Allegato B", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta di modifica del Tariffario l'individuazione delle soglie di velocità per il calcolo della tariffa.



COMUNE DI GENOVA

320 Direzione Amministrazione e Logistica	PDL 279 DEL 17/07/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
Allegato A - Comparato
Allegato B REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Dottoressa Francesca Bellenzier

TESTO VIGENTE	PROPOSTA MODIFICHE
Articolo 3	Articolo 3
Condizioni di esercizio	Condizioni di esercizio
1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:	INVARIATO
a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;	INVARIATO
b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.	INVARIATO
1-bis) In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Civica Amministrazione procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.	INVARIATO
2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti.	INVARIATO
3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.	INVARIATO

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.	INVARIATO
5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti.	5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti. Con riferimento alle seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, di cui all'art. 10, comma 5 bis, Legge 15/01/1992, n. 21, il titolare di licenza presenta al Comune, entro il giorno precedente all'avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 6, Legge 15/01/1992, n. 21, almeno il giorno precedente all'avvio del servizio

	nella turnazione integrativa.
5-Bis) La violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione	INVARIATO
Articolo 4	Articolo 4
Numero delle licenze	Numero delle licenze

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è di 869; tale numero è stabilito e modificabile dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal comma seguente.	INVARIATO
2. Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:	INVARIATO
a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;	INVARIATO
b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;	INVARIATO
c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;	INVARIATO
d) le attività produttive;	INVARIATO
e) i servizi socio-sanitari;	INVARIATO
f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;	INVARIATO
g) l'offerta e le presenze turistiche.	INVARIATO
	h) i dati di movimentazione provenienti dalle organizzazioni facenti parte della Commissione ex Art. 10 del Regolamento e aventi sede nel territorio comunale, purché rappresentative di una quota significativa del servizio complessivo.
3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale	INVARIATO

4. Il numero delle licenze di cui al comma 1 può essere modificato, sulla base dei summenzionati criteri, previo parere dell'ART-Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta. Tali variazioni, in particolare, potranno basarsi sui dati emersi quanto al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno; si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili.	INVARIATO
5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente, sia in via stabile, modificando il complessivo numero delle licenze di cui al comma 1 sia avvalendosi delle modalità flessibili e temporanee di cui all'art. 2, co. 5, del presente Regolamento.	INVARIATO
1-ter) Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti in materie di pertinenza dell'argomento trattato che svolgono funzioni di consulenza.	INVARIATO

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.	INVARIATO
3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, le cui determinazioni sono rimesse al Presidente.	INVARIATO
4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sui seguenti punti: a) modello del bando di concorso, che tengano conto dei criteri previsti in tema di iscrizione a ruolo dall'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992; b) determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso.	INVARIATO

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le decisioni conseguenti sui temi all'ordine del giorno.	INVARIATO
Articolo 18	Articolo 18
Caratteristiche dell'autovettura	Caratteristiche dell'autovettura
1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) devono essere dotate di tassametro omologato; b) al momento dell'installazione il tassametro deve essere: 1) verificato nella propria conformità alle presenti regole dal personale appartenente all'Ufficio comunale competente; 2) installato in modo inamovibile;	1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni: a) devono essere dotate di tassametro omologato, conforme con quanto previsto dal Regolamento Comunale, certificato dall'installatore su apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente b) al momento dell'installazione il tassametro deve essere: 1) installato in modo inamovibile; 2) regolato secondo le tariffe stabilite dalla

3) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta; 4) sigillato al veicolo mediante piombatura, difficilmente amovibile, a cura del personale dell'ufficio comunale preposto; 5) sottoposto a verifica del posizionamento all'interno del veicolo nel rispetto della successiva lettera c) del presente articolo. Tale posizionamento andrà documentato con verbale di verifica associato a fotogramma.	Giunta; 3) sigillato mediante piombatura a cura dell'installatore.
b-bis) La mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 2-3-4 comporta: • alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni; • alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 10 a 15 giorni; • in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 20 giorni	b-bis) La mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 1, 2, 3 comporta: • alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni; • alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 10 a 15 giorni; in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 20 giorni
b-ter) Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta	b-ter) Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro applicando la sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di

installatrice e verificato e sigillato dal personale dell'Ufficio Taxi.	riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice su apposita modulistica predisposta dall'ufficio comunale competente.
b-quater) La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti.	INVARIATO
b-quinques) La mancata ottemperanza alla prescrizione di cui alla lettera b-quater) comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	INVARIATO

b-sexies) In caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato.	INVARIATO
b- septies) La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera b-sexies) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.	INVARIATO
c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore (cd. applicazione a “specchio”), deve essere installato: • in posizione ben visibile all'utenza e ad un'altezza pari o superiore al volante di guida; • in posizione, rispetto ai sedili anteriori, centrale e leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo.	INVARIATO

d) In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro.	d) In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente con mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro.
d-bis) La mancata ottemperanza di quanto previsto alla lettera c) ed alla lettera d) comporta: • alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni; • alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni; • in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni.	INVARIATO

1-bis) In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica da parte dell'ufficio entro e non oltre 5 giorni dall'avvenuta sostituzione.	1-bis) In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica entro il termine prescritto dall'organo operante.
1-ter) La mancata ottemperanza all'obbligo di sottoposizione a verifica del tassametro di cui al comma 1-bis) comporta alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni; alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 3 a 7 giorni; in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 7 a 15 giorni	ABROGATO
1-quater) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto.	INVARIATO

1-quinquies) La mancata ottemperanza dell'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti di cui al comma 1 -quater) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.	INVARIATO
2. È consentita l'installazione di radiricevitori e simili, il cui uso, ad eccezione del telefono di servizio, è subordinato al consenso del cliente. È fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione delle apparecchiature di ricezione delle chiamate nonché le variazioni relative alla sigla di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.	INVARIATO
2-bis) La mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.	INVARIATO
3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dalla	INVARIATO

Civica Amministrazione.	
3-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.	INVARIATO
4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.	INVARIATO
5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono: a) avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992; b) essere adibite al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di un congruo numero di bagagli, con almeno quattro porte. È possibile introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato e approvato dall'Ufficio preposto, sentita la Commissione di cui all'art. 10.	INVARIATO

5- bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto dal comma 5 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.	INVARIATO
6. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.	INVARIATO
6-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto nel comma 6 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata	INVARIATO

minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	
7. La pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa	INVARIATO
7-bis) Nei bandi di concorso dev'essere prevista, quale condizione per poter partecipare alla procedura, l'immissione in servizio di un'autovettura a basso impatto ambientale.	INVARIATO
Articolo 21	Articolo 21
Turni di servizio ed acquisizione della corsa	Turni di servizio ed acquisizione della corsa
1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10.	1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10. I conducenti sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla summenzionata determinazione.

2. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, variazioni temporanee possono essere decise dalle rappresentanze di categoria facenti parte della commissione di cui all' art. 10. Per garantire la continuità e la tempestività dell'azione della commissione, i singoli membri che siano impossibilitati per giustificati motivi personali o familiari possono delegare a terzi supplenti il compito di partecipare alla delibera delle modifiche di cui sopra. Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.	INVARIATO
2-bis) Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui al comma 2 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.	INVARIATO
3. È fatto obbligo di applicare sulla vettura i contrassegni e/o eventuali dispositivi distintivi del turno e orario di servizio, nelle forme e nei modi stabiliti con Determinazione Dirigenziale.	INVARIATO

4. Per comprovati impegni sindacali e/o cariche pubbliche elettive possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio. Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 10 e applicate con idoneo Provvedimento Deliberativo.	INVARIATO
5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:	INVARIATO
a) richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi.	INVARIATO
b) sistemi di chiamata via radio, via rete telefonica, o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie. In ogni caso, i canali dianzi menzionati devono rispettare le condizioni di cui all'art. 2 L. n. 21/1992 e le altre prescrizioni vigenti. In particolare, tali canali devono essere liberamente accessibili da parte di tutti gli utenti e gli esercenti del servizio che intendano avvalersene, senza oneri a loro carico ulteriori rispetto all'espletamento di formalità quali registrazioni o simili, le quali non devono essere gravose o sovrabbondanti. In ogni caso, la fruibilità del servizio dev'essere garantita indistintamente e a pari condizioni a tutti coloro che intendano avvalersene, secondo i principi di competitività, accesso paritario e di solidarietà, specie rispetto agli utenti con ridotte capacità motorie.	INVARIATO

c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico.	INVARIATO
d) è comunque vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite canali privati, siano essi riconducibili a sistemi di telefonia cellulare, informatica o digitale; è considerata trasmessa per canale privato ogni richiesta tale da non essere conoscibile e accettabile in modo indifferenziato da tutti gli esercenti del servizio attivi e liberi nella zona di riferimento; specularmente, l'assegnazione della corsa deve avvenire in modo imparziale tra i tassisti o gruppi di essi che si valgono di un dato canale di prenotazione, individuando di volta in volta il veicolo libero rispondente alle caratteristiche richieste dall'utente più prossimo al luogo ove la corsa avrà inizio._	INVARIATO
5-bis) La mancata ottemperanza al divieto di acquisizione diretta della corsa di cui alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.	INVARIATO
6 Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.	INVARIATO

6-bis) La mancata ottemperanza all'obbligo di sosta nelle zone riservate di cui al comma 6 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	INVARIATO
7. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Dirigenziale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, e sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale riportante in evidenza i numeri telefonici di riferimento per la chiamata dei taxi e di altra utilità del servizio.	INVARIATO

8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa. Resta salva la facoltà di cui al successivo art. 22, comma 3, lett. c), seconda parte del presente Regolamento.	INVARIATO
Articolo 22	Articolo 22
Comportamento del tassista durante il servizio	Comportamento del tassista durante il servizio
1. Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:	INVARIATO
a) seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;	INVARIATO
b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;	INVARIATO
c) comportarsi con correttezza, diligenza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;	INVARIATO
d) prestare assistenza ai passeggeri, con particolare attenzione nei	INVARIATO

confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili;	
e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;	INVARIATO
f) consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo entro 3 gg dal ritrovamento sempre che la consegna non sia avvenuta direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato.	INVARIATO
g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;	INVARIATO
h) munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell'utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni: - indicazione della via/piazza/corso di partenza e della	INVARIATO

via/piazza/corso di arrivo; - prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati; - data e ora inizio e termine della corsa.	
i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente, le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza. In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami;	i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente, le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza. In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami. Gli eventuali supplementi andranno altresì segnalati tramite avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura.
l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della Strada	INVARIATO

m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio;	INVARIATO
n) essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;	INVARIATO
o) utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;	INVARIATO
p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. Nel caso di malfunzionamento del POS, è fatto obbligo di comunicarlo immediatamente all'ufficio taxi, tramite e-mail.	INVARIATO
1-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b), f), del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per della durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza	INVARIATO

compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	
1-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera g) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	INVARIATO

1-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	INVARIATO
1 -quinquies) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere c), d), e), l), m), n), o) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1	INVARIATO

giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	
1-sexies) La mancata ottemperanza all'obbligo di cui alla lettera p) del comma 1 comporta: • all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 2 a 5 giorni, • Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione; • alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni;	INVARIATO

dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;	
2. Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:	INVARIATO
a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli artt. 1 e 8 del presente Regolamento nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza;	INVARIATO
b) portare animali propri in vettura;	INVARIATO
c) acquisire corse mediante l'impiego di canali diretti con l'utenza, in violazione di quanto stabilito all'art. 21 del presente Regolamento, tentare di procacciarsi clienti proponendo il proprio esclusivo servizio con qualunque mezzo nonché recarsi all'interno di stazioni aeroportuali, ferroviarie o simili luoghi di grande afflusso di persone e/o interscambio rispetto ad altri mezzi di trasporto allo scopo di acquisire clienti prima che questi si rivolgano presso gli appositi stalli collocati in prossimità di tali infrastrutture;	INVARIATO

d) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;	INVARIATO
e) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale;	INVARIATO
f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;	INVARIATO
g) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio.	INVARIATO
2-bis) La mancata ottemperanza ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 comporta: • all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 1 a 3 giorni, • Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di	INVARIATO

violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione; • alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni; • dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 5 giorni;	
2-ter) Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo della prescrizione di cui alla lettera e) del comma 2 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, raddoppiata in caso di rifiuto di trasporto di persone disabili, o secondo i limiti edittali vigenti al momento della violazione.	INVARIATO
2-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere f) e g) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.	INVARIATO
3. Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:	INVARIATO

a) il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti;	INVARIATO
b) il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne;	INVARIATO
c) i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento di un acconto.	INVARIATO
Articolo 25	Articolo 25
Sostituzione alla guida	Sostituzione alla guida
1. I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.	INVARIATO
2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.	INVARIATO
3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con	INVARIATO

contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione. In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando la sua durata, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio Autopubbliche, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.	
---	--

4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del Codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale di cui all'art. 11. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16. e i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare.	INVARIATO
5. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.	INVARIATO
	6. I titolari di licenza, nonché le cooperative e consorzi degli stessi possono avvalersi, previa comunicazione con apposita modulistica, di sostituti alla guida come seconde guide che esercitino la professione con la medesima autorizzazione, come previsto dalla L. 15 gennaio 1992 n. 21 art. 10 comma 5bis. Il rapporto con il sostituto come guida aggiuntiva, deve svolgersi in conformità alla disciplina sul lavoro e può essere regolato anche in base ad un contratto

di gestione.

Il conducente deve possedere i requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività stabiliti dall'art. 11 del regolamento.

Le valutazioni di merito per l'effettivo incremento delle seconde guide e dei turni integrativi spetteranno al Comune previo parere della Commissione art. 10 del Regolamento Comunale.

La Commissione, nella propria funzione consultiva, tenendo conto di quanto previsto nell' art. 4 del vigente Regolamento, esprime, in via preventiva, parere non vincolante, per il periodo ipotizzato in ordine a quali debbano essere le eventuali turnazioni da aggiungere a quelle ordinarie per rispondere adeguatamente all'incremento di domanda previsto; sulla base degli esiti del monitoraggio, da aggiornare con periodicità annuale o, comunque, quando se ne ravvisi la necessità.

L'Amministrazione Comunale, acquisito il parere della commissione, definisce le modalità operative cui debbano attenersi i titolari nell' utilizzo di seconde guide. Qualora le richieste superassero l'eventuale soglia

	prevista, verrà predisposta una calendarizzazione per assicurare adeguata turnazione tra i richiedenti.
Articolo 27	Articolo 27
Tariffe	Tariffe
1. Per il servizio urbano le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. È altresì stabilita una tariffa “sovracomunale” a base multipla, comprensiva del ritorno a vuoto, per i percorsi extracittadini fino a 40 Km dai confini comunali. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata. Le tariffe sono determinate periodicamente ai sensi di quanto statuito dalla vigente Legge regionale.	1. Le tariffe del servizio urbano sono determinate sulla base di una componente chilometrica e di una componente temporale. La componente temporale si applica esclusivamente nel caso in cui la velocità del veicolo risulti inferiore al valore ottenuto dal rapporto tra la tariffa oraria e la tariffa chilometrica; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. È altresì stabilita una tariffa “sovracomunale” a base multipla, comprensiva del ritorno a vuoto, per i percorsi extracittadini fino a 40 Km dai confini comunali. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata. Le tariffe sono determinate periodicamente ai sensi di quanto statuito dalla vigente Legge regionale.
	1.bis Le tariffe applicate al servizio taxi sono stabilite

	tenendo conto dei seguenti parametri: a) Costi di produzione del servizio, quale criterio fondante della struttura tariffaria dei servizi pubblici; b) Sostenibilità rispetto all'impatto sull'utenza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze di mobilità; c) Livello qualitativo del servizio erogato; d) Domanda e offerta del servizio taxi. Le organizzazioni rappresentative dei titolari di licenza hanno l'obbligo di trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente le informazioni relative ai parametri sopra indicati. Tali dati sono necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di istituzione o revisione delle tariffe.
2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10. Il modello delle tabelle tariffarie e dei supplementi vengono approvate con Determinazione Dirigenziale, e devono essere portate a	INVARIATO

conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo in modo ben visibile. In particolare, un prestampato delle tabelle tariffarie dev'essere sempre apposto sul retro di un sedile anteriore. Tale prestampato deve recare anche una traduzione in lingua inglese, e dev'essere accompagnato dalle indicazioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. i) del presente Regolamento. In aggiunta, questi modelli potranno riprodurre codici "QR" o simili strumenti che consentano di visionare le tabelle anche tramite dispositivi nella disponibilità degli utenti. Il passeggero che sieda sul sedile anteriore dovrà essere informato dal tassista in ordine alla possibilità di visionare tali informazioni.	
2-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di esposizione e/o di informazione di cui al comma 2 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1	INVARIATO

giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.	
2-ter) Le tariffe e le tabelle di cui sopra sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune ed esposte presso le sedi dei mezzi di trasporto pubblico, direttrici di interscambio con quelli di trasporto privato, nonché nei punti di maggior frequentazione turistica o, comunque, interessati da notevoli afflussi di persone potenzialmente interessare a fruire del servizio taxi.	INVARIATO
3. È fatto divieto al conducente di richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore o diversa a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi. È fatta salva la possibilità di pattuire con i clienti e riscuoterle nell'immediatezza eventuali somme a titolo di indennizzo degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.	3. Salvo l'applicazione di tariffe fisse che il conducente è tenuto ad applicare, è fatto divieto al conducente di richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore o diversa da quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi. È fatta salva la possibilità di pattuire con i clienti e riscuoterle nell'immediatezza eventuali somme a titolo di indennizzo degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.
4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, deve inoltre farne prendere espressamente visione all'utente ad eccezione dei servizi effettuati con tariffa fissa. Nel caso in cui il tassista	INVARIATO

dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima o scatto iniziale più eventuali supplementi.	
5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto, non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, colli ingombranti, e animali, fatte salve forme di trasporto collettivo regolamentate.	INVARIATO
6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana elencati nella tabella delle tariffe in vigore e, per percorsi autostradali, dall'ultimo casello che delimita la città. È fatto divieto di utilizzo della tariffa extraurbana nell'ambito urbano.	INVARIATO
7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 comporta: • all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni, • Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con	INVARIATO

riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione; • alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni; • dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, conseguirà la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni.	
8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art. 7 L. n. 21/1992 e le centrali radio su delega degli associati possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio non potrà comunque essere superiore a quello indicato dal tassametro a fine corsa tranne i casi di tariffa predeterminata. Al fine di evitare distorsioni e per prevenire fenomeni di concorrenza sleale, la variazione al ribasso prevista sopra non potrà superare la misura del 10% della tariffa tassametrica, e dovrà essere portata a conoscenza degli esponenti delle associazioni di categoria rappresentate nella commissione di cui all'art. 10 in tutti i suoi contenuti almeno 24 ore prima della loro applicazione.	8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art. 7 L. n. 21/1992 e le centrali radio su delega degli associati possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio, qualora la tariffa non fosse già predeterminata, non potrà essere diverso diverso da quello indicato dal tassametro a fine corsa. Al fine di evitare distorsioni e per prevenire fenomeni di concorrenza sleale, la variazione al ribasso prevista sopra non potrà superare la misura del 10% della tariffa tassametrica, e dovrà essere portata a conoscenza degli esponenti delle

Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche tramite PEC.	associazioni di categoria rappresentate nella commissione di cui all'art. 10 in tutti i suoi contenuti almeno 24 ore prima della loro applicazione. Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche tramite PEC.
8- bis) La violazione di cui al comma 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al legale rappresentante dell'ente interessato o del delegato accreditato nella commissione di cui all'art. 10.	INVARIATO
8-ter) Nei confronti del tassista colto ad applicare variazioni tariffarie non conformi ai requisiti posti dal comma 8 si procederà, all'atto della contestazione, con l'avviso che eventuali successive trasgressioni nel corso del biennio comporteranno, dalla terza compresa in avanti, la sospensione della licenza per un periodo minimo di 1 giorno e massimo di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto il quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione. Dalla terza violazione compresa e successive, nel biennio, consegnerà la sospensione della licenza da 1 a 2 giorni.	INVARIATO

9. Nelle corse a tariffa fissa, in caso di variazioni di percorso a richiesta del cliente, avvenuta nel corso del tragitto, è facoltà del tassista concordare un diverso importo sulla base dell'effettiva distanza e del fattore tempo di percorrenza.	INVARIATO
9-bis) Le tariffe e le altre condizioni del servizio espletato oltre il territorio del Comune di Genova sono regolate altresì dalle convenzioni eventualmente stipulate con i Comuni di volta in volta interessati. In tal caso, il tassista deve informare in modo preventivo e specifico il passeggero sulle condizioni applicabili alla singola corsa.	INVARIATO In tal caso, il tassista deve informare in modo preventivo e specifico il passeggero sulle condizioni applicabili alla singola corsa.
Articolo 32	Articolo 32
Sanzioni	Sanzioni
1. Fatte salve le speciali sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:	INVARIATO
a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.;	a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2, 3 e 3-bis , del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.;
a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;	INVARIATO
b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;	INVARIATO

c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza.	INVARIATO
2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato sia al titolare della licenza, sia all'obbligato in solido.	INVARIATO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON AUTOVETTURA DA PIAZZA

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 del
27.03.2000

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 15.05.2000

Approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 482 del 09.08.2000

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 18.05.2010

Integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 26.04.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 07.07.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 05.04.2022

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2024

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. del

In vigore dal

INDICE GENERALE

CAPO I

IL SERVIZIO TAXI

- Art. 1 Definizione del Servizio
- Art. 2 Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione
- Art. 3 Condizioni di esercizio
- Art. 4 Numero delle licenze
- Art. 5 Servizio auto di scorta
- Art. 6 Utilizzo autovettura diversa
- Art. 7 Riconoscibilità delle autovetture
- Art. 8 Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea
- Art. 9 Ambito territoriale
- Art. 10 Commissione consultiva comunale

CAPO II

LA PROFESSIONE DI TASSISTA

- Art. 11 Requisiti per l'esercizio della professione di tassista
- Art. 12 Accesso alla professione di tassista

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

- Art. 13 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 14 Contenuti del bando
- Art. 15 Titoli oggetto di valutazione
- Art. 16 Assegnazione e rilascio della licenza
- Art. 17 Trasferibilità della licenza

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art. 18 Caratteristiche dell'autovettura
- Art. 19 Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione
- Art. 20 Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
- Art. 21 Turni di servizio ed acquisizione della corsa
- Art. 22 Comportamento del tassista durante il servizio
- Art. 23 Interruzione della corsa
- Art. 23-bis Comportamento degli utenti del servizio
- Art. 24 Trasporto persone portatrici di handicap
- Art. 25 Sostituzione alla guida
- Art. 26 Aspettativa
- Art. 27 Tariffe
- Art. 28 Impiego di tecnologie innovative
- Art. 29 Sito web e reclami

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

- Art. 30 Addetti alla Vigilanza
- Art. 31 Idoneità dei mezzi di servizio
- Art. 32 Sanzioni
- Art. 33 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 33-bis Ammonizione
- Art. 34 Sospensione della licenza
- Art. 34-bis Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza
- Art. 35 Revoca della Licenza
- Art. 36 Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca
- Art. 36-bis Carta dei servizi

CAPO I
IL SERVIZIO
TAXI

Articolo 1

Definizione del
servizio

1. Il servizio pubblico di piazza con autovettura con conducente o taxi, nell'ambito del territorio Comunale, è disciplinato dal presente Regolamento, dalle Leggi in materia, dagli usi e consuetudini.
2. Per servizio taxi s'intende quello esercitato con apposita autovettura immatricolata per servizio da piazza per soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e si rivolge a un'utenza indifferenziata, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 (Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea).
3. È consentito il servizio di taxi collettivo. Per Taxi Collettivo si intende il servizio offerto a più utenti su un unico mezzo che percorre una medesima direttrice. Sono consentite brevi deviazioni purché trovino il consenso degli altri passeggeri in vettura. Tale servizio si svolge in deroga a quanto disposto dall'art. n. 22 comma 1 lettera a) e comma 2 lettera a) e di ogni altra norma del presente Regolamento che si trovi eventualmente in contrasto. L'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui al successivo art. 10, stabilisce modalità e tariffe per l'effettuazione di detto servizio. Il Comune di Genova riconosce il servizio taxi come componente strategica essenziale del trasporto pubblico e, in quanto tale, lo valorizza qualificandolo e integrandolo con gli altri mezzi pubblici.

Articolo 2

Licenze d'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del taxi è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. Ogni licenza consente l'immatricolazione di una sola autovettura, salvo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15 gennaio 1992 n. 21, articolo 7 comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio di taxi possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dalla Legge 8/8/85 n.443, articolo 5;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla Legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 2, L. n. 21/1992.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b), c) e d), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di recesso, decadenza od esclusione dai predetti organismi, il tassista è reintegrato nella titolarità della licenza nei termini previsti dalla Legge n. 15/1/92 n. 21. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 3 punti b) e c) e d), la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
5. Il Comune può autorizzare temporaneamente i titolari di licenza per il servizio taxi a svolgere servizi integrativi quali il taxi di uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio flessibili in deroga alle condizioni ordinarie, per migliorare l'efficienza del servizio, con le modalità eccezionali di cui all'art. 21, co. 2, del presente Regolamento.

Articolo 3

Condizioni di esercizio

1. In capo ad una stessa persona fisica è vietato:

a) il cumulo di più licenze da taxi anche se rilasciate da comuni diversi;

b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente anche se rilasciate da comuni diversi.

1-bis) In caso di sussistenza delle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del presente articolo, la Civica Amministrazione procederà con la sospensione delle licenze possedute assegnando all'interessato un termine per comunicare espressamente la propria rinuncia riferita al/ai titolo/titoli in eccesso.

2. In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio da noleggio con conducente esercitato con natanti.

3. La licenza deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da taxi.

4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare della licenza, da un suo sostituto o collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'art.10 della Legge 15/1/92 n.21.

5. Il titolare della licenza trasmette all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei sostituti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata dall'ufficio alla licenza e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa di ogni sostituto o collaboratore. Il titolare della licenza, gli eventuali collaboratori e/o sostituti produrranno autocertificazione ex D.P.R. 445/2000 attestante di non prestare altra attività lavorativa in contrasto con le norme vigenti.

Con riferimento alle seconde guide in turnazioni orarie aggiuntive diverse da quelle svolte dai titolari, di cui all' art. 10, comma 5 bis, Legge 15/01/1992, n. 21, il titolare di licenza presenta al Comune, entro il giorno precedente all' avvio del servizio con turnazione aggiuntiva, apposita comunicazione di inizio attività con allegata dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all' art. 6, Legge 15/01/1992, n. 21, almeno il giorno precedente all' avvio del servizio nella turnazione integrativa.

5- bis) La violazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All' atto della contestazione della prima violazione, l' agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni.

Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

Articolo 4

Numero delle licenze

1. Il numero delle autovetture da adibire al servizio taxi è di 869; tale numero è stabilito e modificabile dalla Giunta Comunale in base ai criteri stabiliti dal comma seguente.

2. Il fabbisogno del servizio taxi tiene conto di variabili socio-economico-territoriali, tra le quali:

a) le licenze e le autorizzazioni già operanti;

b) l'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;

c) la popolazione e la sua distribuzione sul territorio;

d) le attività produttive;

e) i servizi socio-sanitari;

f) i servizi scolastici, sportivi, culturali e ricreativi;

g) l'offerta e le presenze turistiche.

h) I dati di movimentazione provenienti dalle organizzazioni facenti parte della Commissione ex

Art. 10 del Regolamento e aventi sedi nel territorio comunale, purchè rappresentative di una quota significativa del servizio complessivo.

3. La metodologia di calcolo del fabbisogno del servizio taxi è soggetta a verifica, anche attraverso indagini dirette, con periodicità almeno quadriennale.

4. Il numero delle licenze di cui al comma 1 può essere modificato, sulla base dei summenzionati criteri, previo parere dell'ART-Autorità di Regolamentazione dei Trasporti, anche in funzione delle esigenze che dovessero emergere dall'attività di monitoraggio svolta. Tali variazioni, in particolare, potranno basarsi sui dati emersi quanto al complesso delle corse effettuate e delle richieste insoddisfatte, ai tempi di attesa tra la richiesta di servizio e l'inizio della corsa e alla ripartizione sul territorio della popolazione da rapportare alla consistenza numerica dei veicoli per zona nelle diverse fasce orarie nei diversi periodi dell'anno; si dovrà altresì tenere conto delle cause che comportano fluttuazioni nel rapporto tra domanda e offerta e degli altri fattori tali da incidere su una delle due variabili.

5. L'Amministrazione Comunale può inoltre disporre interventi per il potenziamento del servizio taxi ai sensi della normativa vigente, sia in via stabile, modificando il complessivo numero delle licenze di cui al comma 1, sia avvalendosi delle modalità flessibili e temporanee di cui all'art. 2, co. 5, del presente Regolamento.

Articolo 5

Servizio auto di scorta

1. L'Amministrazione Comunale può concedere ad una persona giuridica operante nel comparto dei servizi per auto da piazza il titolo all'immatricolazione di una o più autovetture, da utilizzare quale taxi di scorta. Nell'ambito del servizio taxi, pertanto, l'auto di scorta può essere utilizzata solo in sostituzione di altra auto legata a licenza servizio di piazza. Il soggetto intestatario delle suddette autovetture deve consentire l'uso dei veicoli a tutti i tassisti operanti nel Comune, secondo quanto disposto dal presente articolo e con le modalità stabilite con determinazione del Dirigente della Polizia Locale, sentita la Commissione di cui all'art. 10. Suddetto obbligo viene meno qualora il richiedente sia moroso nei confronti del soggetto giuridico o abbia mantenuto comportamenti negligenti nell'utilizzo dell'auto di scorta.

1-bis) L'Amministrazione Comunale può consentire l'immatricolazione di una o più auto di scorta attrezzate per il trasporto di persone portatrici di handicap per sostituire le autovetture già adibite a tale uso.

1-ter) Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, art. 7-bis, l'uso e la gestione del veicolo di scorta non conformi a quanto stabilito nei precedenti commi 1 e 1-bis) comporta la sanzione amministrativa pecuniaria dell'importo da euro 100 a euro 500 a carico del titolare del veicolo di scorta.

2. Il titolare dell'auto di scorta assegna il mezzo nel rigoroso rispetto dell'ordine temporale di ricevimento delle richieste. A tal fine è tenuto ad annotare su apposito registro, o con sistemi informatici, la sequenza temporale delle richieste corredata dai dati del titolare della licenza e dal numero della stessa. Le tariffe da corrispondere per l'uso dell'auto di scorta, potranno essere calcolate su base giornaliera e/o chilometrica ed approvate dalla Commissione di cui all'art.10. Il principio generale di assegnazione secondo la sequenza temporale di prenotazione è derogato nel caso di fermo imprevisto per problemi meccanici o incidente che impediscano l'uso del proprio mezzo, garantendone la precedenza rispetto ad una prenotazione per l'intervento programmato. Tale deroga varrà anche, a parità di altre condizioni, tenendo conto del numero di assegnazioni nel biennio in corso, favorendo chi ne ha usufruito un numero di volte inferiore.

3. Le autovetture di scorta dovranno possedere le caratteristiche estetiche e tecniche previste dal presente Regolamento.

4. La targhetta, fissata in modo inamovibile nella parte posteriore del veicolo, dovrà contenere gli stemmi della Regione e del Comune; al centro la dicitura A.S. seguita dalla lettera identificativa alfabetica assegnata all'auto di scorta e la scritta "Città di Genova", come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche. 4-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di precedenza o di annotazione di cui al comma 2 e degli altri obblighi di cui ai commi 3 e 4 comporta la sanzione

amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro a carico del titolare del veicolo di scorta.

5. I segnali di riconoscimento posti lateralmente sulle portiere anteriori in modo inamovibile, oltre lo stemma del Comune, dovranno contenere la parola "AUTO SOSTITUTIVA" seguita dalla lettera identificativa alfabetica dell'auto di scorta, come da modello depositato presso l'Ufficio Autopubbliche.

6. Prima di iniziare il servizio, il titolare dell'autorizzazione per l'auto di scorta deve comunicare all'Ufficio taxi del Comune i dati identificativi dell'usufrutente e i dati identificativi dell'auto di scorta. Copia di detta comunicazione deve essere consegnata all'utilizzatore temporaneo.

6-bis) La mancata ottemperanza all'obbligo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al titolare del veicolo di scorta.

6-ter) La copia della comunicazione di cui al comma 6 dovrà contenere gli estremi del veicolo utilizzato e dovrà essere esibita, unitamente alla licenza d'esercizio, in caso di controllo.

Nel caso in cui il tassista possa riprendere anticipatamente il servizio con la propria autovettura, ne dovrà dare immediata comunicazione all'Ufficio Taxi, nonché conservare copia di tale comunicazione ed esibirla in caso di controllo unitamente alla licenza di servizio.

6-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma *6-ter* comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

7. Al tassista a cui è stata assegnata l'auto di scorta è vietato l'uso diretto o a mezzo sostituto della propria vettura.

7-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 7) comporta:

- all'atto della prima violazione nel corso del triennio, la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 30 giorni;
- all'atto della seconda violazione nel corso del triennio la sospensione della licenza da 40 a 60 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa a seguire) nel corso del triennio, la sanzione della sospensione della licenza da 60 a 90 giorni.

8. E' consentito l'uso congiunto da parte di più titolari di licenza dell'auto di scorta previa comunicazione, indicante le motivazioni, all'ufficio taxi via fax o tramite posta elettronica.

Articolo 6

Utilizzo autovettura diversa

1. Nel rispetto delle procedure indicate dall'art. 5, il tassista che si trovi nell'impossibilità di usare il proprio veicolo, potrà accordarsi con altro titolare di licenza, che in quel periodo sia momentaneamente inattivo per ferie, malattia ovvero per la cessione momentanea del veicolo.

E' consentito altresì, al soggetto titolare di licenza da piazza, nel caso di impossibilità ad utilizzare il proprio veicolo, l'utilizzo di quello nella disponibilità di altro titolare di licenza da piazza, nel caso in cui gli stessi svolgano turni di servizio non sovrapponibili.

2. Qualora un titolare di licenza, causa comprovati motivi di salute o per aspettativa o nel caso in cui, per qualsivoglia motivo, non sia in condizione di svolgere il servizio, per un periodo non inferiore a 30 giorni, ha facoltà di rendere disponibile la propria autovettura ad una persona giuridica tra quelle previste dal comma 1 dell'articolo 5, affinché possa essere utilizzata come auto di scorta. Tale utilizzo deve, in ogni caso, sottostare alle norme stabilite nel presente articolo.

3. L'utilizzo dell'auto nei casi disciplinati nei precedenti commi, dovrà essere preventivamente comunicata dall'ufficio Comunale, al quale dovrà essere inoltrata richiesta tramite PEC. Nella

comunicazione dovranno essere indicati i presupposti legittimanti l'utilizzo dell'autovettura diversa dalla propria. Copia di tale comunicazione dovrà essere conservata sul veicolo con modalità idonee a documentarne il preventivo inoltro all'ufficio Comunale, e dovrà essere esibita a richiesta degli organi di controllo.

3-bis) La mancata ottemperanza di cui al comma 1, comporta:

- all'atto della prima violazione nel triennio, la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni;
- all'atto della seconda violazione nel triennio la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa a seguire), nel corso del triennio la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni.

La mancata ottemperanza di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 euro in capo alla persona giuridica a cui viene affidata come auto di scorta.

3-ter) Il titolare che usufruisce di altra vettura dovrà comunque prestare servizio nel turno a lui assegnato.

Articolo 7

Riconoscibilità delle autovetture

1. Le autovetture adibite a servizio taxi portano nella parte anteriore del tetto, in posizione centrale o posizione laterale, perpendicolare al posto guida, un contrassegno luminoso inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica), di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "TAXI" che deve essere posizionato obbligatoriamente, durante lo svolgimento del servizio. In aggiunta al contrassegno luminoso di cui sopra, potrà essere posizionato altro tipo di dispositivo segnaletico quale un pannello visualizzatore di percorso, purché autorizzato dagli Organismi competenti (D.T.T.).

1-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di riconoscibilità delle autovetture di cui al comma 1 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 4 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

2. Il titolare della licenza è altresì tenuto a dotare l'autovettura, obbligatoriamente durante lo svolgimento del servizio, dei seguenti contrassegni:

a) sul lato posteriore sinistro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di mm. 100 di base per 80 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di mm. 10, la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte centrale gli stemmi della Regione Liguria sul lato sinistro e del Comune sul lato destro entrambi di mm.40 di base; nella parte inferiore il numero della licenza con caratteri alti mm.20, preceduto dalla scritta: "Città di Genova" di pari dimensioni;

b) al centro delle portiere anteriori sono applicate in modo inamovibile o asportabile (esempio con placca magnetica): il numero della licenza, la parola "TAXI", lo stemma del Comune, l'eventuale logo di riconoscimento di appartenenza alla Cooperativa/Consorzio. Le dimensioni delle lettere e dello stemma e la loro disposizione, nonché i colori delle vernici devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.

b-bis) Sulle portiere posteriori possono essere affissi contrassegni distintivi della cooperativa/consorzio di appartenenza, recanti, la sigla alfanumerica che identifica la cooperativa/consorzio di appartenenza e il relativo numero di centralino. Tutti i contrassegni di cui sopra devono essere preventivamente autorizzati e devono essere conformi al modello depositato presso l'Ufficio.

2-bis) La mancata ottemperanza di cui al comma 2 lettere a) , b), b-bis) comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la

sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

Articolo 8

Servizi sussidiari o integrativi del trasporto di linea

1. Gli autoservizi pubblici non di linea possono essere impiegati per l'integrazione dell'esercizio di trasporti pubblici locali di linea secondo quanto stabilito nel contratto di servizio di cui all'articolo 15 della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33, mediante la stipula di apposite convenzioni tra le aziende aggiudicatrici dei suddetti servizi di trasporto con i titolari di licenze di taxi e loro forme associative.

Articolo 9

Ambito territoriale

1. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale. La prestazione del servizio di taxi è obbligatoria per qualunque destinazione raggiungibile attraverso strade carrabili e, previo assenso del conducente, per le destinazioni oltre il limite comunale, fatto salvo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 8.

1-bis) Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo a quanto disposto al comma 1 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, o nei limiti edittali diversamente previsti al tempo dell'infrazione.

2. Salvo diversa esplicita indicazione del passeggero, al tassista è fatto obbligo di seguire il percorso più economico per i trasportati per raggiungere la destinazione richiesta.

2-bis) La mancata ottemperanza di cui al comma 2, comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

Articolo 10

Commissione consultiva comunale

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio e all'applicazione del regolamento, viene istituita un'apposita Commissione, nominata con determinazione dirigenziale del Direttore del Servizio, con funzione consultiva così composta:

- a) Comandante della Polizia Locale o suo delegato, che svolge funzioni di Presidente;
- b) Responsabile dell'Unità organizzativa preposta ai procedimenti inerenti il servizio di piazza o suo delegato;
- c) un funzionario dell'ufficio preposto ai procedimenti inerenti il servizio di piazza, senza diritto a voto nel caso di provvedimenti disciplinari;
- d) n. 5 membri variabili individuati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello comunale, regionale e nazionale; queste ultime vengono preventivamente individuate con determinazione dirigenziale della Direzione Corpo Polizia Locale.

La selezione turnaria dei rappresentanti deve garantire il pari accesso a tutti gli esponenti di ciascuna organizzazione, e avviene con riferimento a ogni convocazione della Commissione.

I singoli rappresentanti possono essere individuati per partecipare a più sedute consecutivamente, purché venga rispettata un'equa alternanza dei membri di ciascuna

associazione nell'arco dei 4 anni di cui al comma 6.

Nell'ambito della propria organizzazione, le rappresentanze di categoria individuano altresì i membri supplenti deputati a presenziare in sostituzione dei soggetti che dovessero essere impossibilitati a partecipare ai lavori della commissione, nel rispetto dei criteri di cui sopra. Qualora le organizzazioni non raggiungano l'accordo per la designazione dei 5 rappresentanti, l'amministrazione comunale procede sorteggiandoli tra gli esponenti delle organizzazioni accreditate.

Le organizzazioni di categoria indicano, a mezzo di delega, chi dei 5 membri di volta in volta individuati le rappresenta con riferimento a ciascun ordine del giorno.

e) fino a 5 rappresentanti delle associazioni degli utenti;

f) un rappresentante per ogni Cooperativa e Consorzio presente a livello comunale senza diritto di voto nel caso di provvedimenti disciplinari;

g) il "Disability Manager" del Comune di Genova in rappresentanza delle persone con disabilità.

1-bis) Ogni organizzazione od associazione rappresentata è tenuta a designare un componente effettivo che potrà essere sostituito da un proprio delegato in caso di assenza o impedimento.

1-ter) Per questioni di particolare rilevanza tecnica, la Commissione può essere integrata da tecnici specialisti in materie di pertinenza dell'argomento trattato che svolgono funzioni di consulenza.

2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, anche in prima convocazione

Il Presidente convoca la Commissione dandone comunicazione ai propri membri, direttamente o presso gli uffici di appartenenza, con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno quattro dei suoi componenti.

3. La Commissione svolge un ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, le cui determinazioni sono rimesse al Presidente.

4. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione può esprimere un parere non vincolante sui seguenti punti:

a) modello del bando di concorso, che tengano conto dei criteri previsti in tema di iscrizione a ruolo dall'art. 6, comma 3, L. n. 21/1992;

b) determinazione dei criteri di valutazione dei titoli per la partecipazione al concorso.

5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, il Presidente della Commissione può avocare a sé i poteri e le funzioni della Commissione stessa assumendo le decisioni conseguenti sui temi all'ordine del giorno.

6. La Commissione resta in carica quattro anni e comunque sino alla nomina dei successivi componenti fissi.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI

TASSISTA

Articolo 11

Requisiti per l'esercizio della professione di tassista

1. Per ottenere il titolo autorizzatorio all'esercizio della professione di tassista è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero condizioni di rifugiato politico;

b) certificato di abilitazione professionale (CAP);

c) iscrizione al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" di cui all'art. 12;

d) proprietà del veicolo o disponibilità dello stesso in leasing o ad uso noleggio a lungo

termine;

e) non aver trasferito una precedente licenza taxi negli ultimi 5 anni;

f) non essere titolare di altra licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente, salvo il caso in cui l'attività venga esercitata con natanti (cfr. art. 8, comma 2, L. n. 21/1992);

g) idoneità morale.

2. Non soddisfa il requisito dell'idoneità morale chi:

a) sia stato sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione stabilite D.Lgs.159/2011, ovvero sia sottoposto ad una misura di sicurezza personale;

b) sia incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche da parte di altri Comuni nel territorio nazionale;

c) sia stato condannato con sentenza irrevocabile per reati non colposi, e sia stata quindi irrogata nei suoi confronti la pena della reclusione o dell'arresto per un periodo complessivamente superiore ai due anni, anche in forza dell'applicazione delle norme sul cumulo di reati ovvero del cumulo dei titoli esecutivi. Questa preclusione non si applica in caso di riabilitazione o altro atto avente valenza riabilitativa;

d) sia stato dichiarato fallito;

e) sia stato condannato, con sentenza irrevocabile, negli ultimi due anni, a pena detentiva e/o pecuniaria per i reati puniti a norma degli artt. 186, 187 e 189 del D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Non sono ricomprese le condanne riportate per violazione dell'art. 186 comma 1 lettera a antecedentemente alla modifica recata dalla Legge n. 120/2010;

f) abbia riportato, negli ultimi due anni, condanna irrevocabile per omicidio colposo o per lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale con esclusione del comma 1 art. 590 bis c.p.

2- bis) Non può essere rilasciata licenza in vigore del giudizio di inidoneità sancito dal competente Organo Sanitario.

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della disciplina regionale vigente.

Articolo 12

Accesso alla professione di tassista

1. L'accesso alla professione di tassista è consentito ai cittadini italiani, ovvero di un Paese dell'Unione Europea, ovvero di altro Paese che preveda la reciprocità, ovvero a chi versa in condizioni di rifugiato politico, iscritti nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova. Tale accesso rimane subordinato all'iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 L. n. 21/1992.

2. Il certificato di iscrizione a ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

3. Ai sensi dell'art. 29 c. 1 L.R. 25/2007, l'esercizio dell'attività senza aver ottenuto l'iscrizione a ruolo di cui all'articolo 12 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

CAPO III

LA LICENZA D'ESERCIZIO

Articolo 13

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze vengono assegnate in base ai criteri di definizione degli organici di cui alla normativa regionale vigente con apposito bando di concorso.

2. I criteri previsti nel bando, per ragioni di semplificazione e speditezza delle procedure, si baseranno su una logica selettiva per titoli, salvo che particolari circostanze, connesse anche al

numero di licenze costituente l'oggetto della gara, non rendano opportuna una valutazione basata su prove e scritte e/o orali.

3. Il bando viene emanato dopo aver acquisito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10 e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Articolo 14

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
 - a) numero delle licenze da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Articolo 15

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, costituiscono oggetto di valutazione, non esclusivo, i seguenti elementi:

- a) titolo di studio;
- b) periodi di servizio prestati in qualità di sostituto per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero di dipendente di imprese di noleggio con conducente per la medesima durata. Tale condizione deve essere autocertificata con dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000.

2. Il punteggio relativo ai titoli posseduti è predeterminato all'interno del bando di concorso.

A tal fine, un congruo punteggio maggiorato dev'essere assegnato ai candidati che dimostrino con modalità idonee indicate nel bando:

- la disponibilità per l'erogazione del servizio di veicoli attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap;
- la conoscenza di lingue straniere comunque diffuse in ambito internazionale, attestata da Enti certificatori riconosciuti in caso di valutazione solo per titoli ovvero previo esame orale in caso di espletamento di prove selettive.

3. Nel caso di candidati in possesso di una pluralità di titoli valutabili agli effetti del concorso, il punteggio per ogni candidato sarà costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti.

4. Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, la licenza viene assegnata al più anziano d'età.

5. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio, si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

6. La graduatoria ha validità di quattro anni dalla data di approvazione. I posti in organico che si rendono vacanti nel corso del periodo di validità devono essere coperti utilizzando la graduatoria stessa fino al suo esaurimento.

Articolo 16

Assegnazione e rilascio della licenza

1. La commissione di concorso approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato con determinazione dirigenziale.

2. I requisiti di cui all'art. 11, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3, devono essere posseduti all'atto della presentazione della domanda e costituiscono elemento propedeutico alla selezione.

3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 11, comma 3, l'Amministrazione Comunale sospende

l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore ad un anno al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è messa nuovamente a concorso.

4. L'assegnatario della licenza deve svolgere l'attività di tassista in via prevalente. Lo stesso può svolgere altra attività lavorativa a condizione che non sia incompatibile con il servizio pubblico da piazza.

Articolo 17

Trasferibilità della licenza

1. Su richiesta del titolare, è consentito il trasferimento della licenza comunale d'esercizio, a persona iscritta a "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" ed in possesso dei requisiti prescritti dal presente regolamento, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
- b) aver compiuto sessant'anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca della patente di guida.

1-bis) L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio di cui al precedente comma, lettera c), deve essere fornita dal titolare avvalendosi di apposito certificato rilasciato dalle strutture pubbliche sanitarie territorialmente competenti. Ferma restando l'immediata cessazione del servizio, la riconsegna dei titoli autorizzativi e relativi contrassegni identificativi deve avvenire entro dieci giorni dalla data di protocollo di arrivo del suddetto certificato. Il trasferimento della titolarità della licenza deve essere richiesto entro un anno dal verificarsi dell'evento.

1-ter) Ove subentri nella licenza un erede non in possesso dei prescritti requisiti tecnici e professionali, questi può richiedere che la licenza venga sospesa per un periodo di dodici mesi, prorogabile fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi in presenza di giustificati motivi. Scaduto il periodo di due anni senza che l'erede dimostri il possesso dei requisiti, la licenza non potrà più essere trasferita ad altro soggetto, ma dovrà essere restituita al Comune. In attesa del trasferimento della licenza, il servizio può essere esercitato da un sostituto.

2. In caso di morte del titolare, la licenza può essere volturata ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti prescritti, ovvero, la licenza può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione della Pubblica Amministrazione comunale, ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare purché iscritto nel ruolo di cui all'art. 11.

2-bis) Se il trasferimento non riesce a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza è dichiarata decaduta ed, eventualmente, messa a concorso.

3. Il Comune autorizza il trasferimento della licenza per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il trasferimento della licenza deve essere contestuale alla cessione dell'azienda artigiana di trasporto o della posizione societaria dell'esercente; anche nel caso di trasferimento di azienda, la cessione della licenza dev'essere sempre riferita a ogni singolo veicolo o natante;
- b) il contratto di cessione deve essere depositato presso l'Ufficio competente;
- c) il cessionario deve essere iscritto al ruolo di cui all'articolo 12.

4. Il titolare che abbia trasferito la licenza deve attendere cinque anni prima di poter diventare titolare di altra licenza per concorso pubblico o trasferimento.

5. Per gli eredi minori del titolare, ogni determinazione deve uniformarsi al dettato normativo in tema di chiamata a successione dei minori di età. Nel caso in cui la licenza non venga trasferita a terzi, il termine entro il quale deve avvenire l'intestazione a favore dell'erede di cui al comma 2 è sospeso fino al compimento da parte di quest'ultimo dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P., prorogata di un anno.

Articolo 18

Caratteristiche dell'autovettura

1. Le autovetture da piazza debbono rispondere alle seguenti prescrizioni:

- a) devono essere dotate di tassametro omologato, conforme con quanto previsto dal Regolamento Comunale, certificato dall' installatore su apposita modulistica predisposta dall' ufficio comunale competente.
- b) al momento dell'installazione il tassametro deve essere:
 - b.1) installato in modo inamovibile;
 - b.2) regolato secondo le tariffe stabilite dalla Giunta;
 - b.3) sigillato mediante piombatura a cura dell' installatore ;

b-bis) La mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera a) e alla lettera b) punti 1-2-3 comporta:

- alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 10 a 15 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 15 a 20 giorni.

b-ter) Gli installatori autorizzati rilasciano certificazione di regolarità della taratura e dell'allocatione del tassametro applicando una prima sigillatura. Tutti gli interventi tecnici sul tassametro, l'adeguamento tariffario, la taratura, le verifiche, le piombature ed ogni altro intervento manutentivo o di riparazione deve essere certificato dalla ditta installatrice su apposita modulistica predisposta dall' ufficio comunale competente.

b-quater) La cifra riportata dal tassametro, ad eccezione dell'applicazione delle tariffe fisse, deve essere comprensiva di eventuali supplementi, evidenziati a parte, ed è quella dovuta dall'utente per la specifica corsa (Legge 21/92) eccetto pedaggi autostradali eventualmente dovuti;

b-quinquies) La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera *b- quater)* comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni.

All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;

b-sexies) In caso di cambio della sezione degli pneumatici, il titolare ha l'obbligo di presentare all'ufficio taxi la licenza per le necessarie trascrizioni delle dimensioni degli pneumatici in base ai quali il tassametro è stato regolato;

b-septies) La mancata ottemperanza della prescrizione di cui alla lettera *b-sexies)* comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio;

c) Il conducente ha l'obbligo di curare che il tassametro funzioni sempre regolarmente e non sia coperto e/o occultato alla vista. Il tassametro, quando non applicato allo specchietto retrovisore ("a specchio"), deve essere installato in posizione ben visibile all'utenza ed ad un'altezza pari o superiore al volante di guida e, più precisamente, in posizione centrale rispetto ai sedili anteriori ed in posizione leggermente avanzata nel senso di marcia rispetto alla linea verticale tangente il cruscotto medesimo;

d) In caso di guasto del tassametro, il tassista deve sospendere il servizio. Qualora si renda necessaria la rimozione del dispositivo nelle ore e nei giorni in cui l'ufficio è chiuso, il concessionario dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio Comunale competente con

mail PEC e dovrà far installare e regolare il tassametro dagli installatori autorizzati che rilasceranno una nuova certificazione di regolarità della taratura e dell'allocazione del tassametro. In seguito, tramite il proprio personale, l'ufficio provvederà a verificare la regolarità della riparazione e della piombatura del tassametro;

d-bis) La mancata ottemperanza a quanto previsto alla lettera c) e alla lettera d) comporta:

- alla prima violazione nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni;
- alla seconda violazione nel corso del biennio la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- in caso di ripetizione reiterata (ovverosia dalla terza violazione compresa in avanti) nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni.

1-bis) In caso di richiesta da parte degli operatori di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del D.Lgs. 285/1992 o dell'Ufficio preposto, il titolare ha l'obbligo di sottoporre il tassametro alla necessaria verifica entro il termine prescritto dall' organo operante.

1-ter) In caso di variazione delle tariffe, il titolare della licenza deve provvedere all'adeguamento del tassametro nei termini stabiliti dall'Ufficio preposto.

1- quater) La mancata ottemperanza dell'obbligo di adeguamento tariffario entro i termini stabiliti di cui al comma 1-ter) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 30 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 90 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

2. E' consentita l'installazione di radiorecettori e simili, il cui uso, ad eccezione del telefono di servizio, è subordinato al consenso del cliente. E' fatto obbligo al titolare di comunicare entro tre giorni all'ufficio l'installazione e la rimozione delle apparecchiature di ricezione delle chiamate nonché le variazioni relative alla sigla di appartenenza al consorzio o alla cooperativa.

2- bis) La mancata ottemperanza dell'obbligo di comunicazione di cui al comma 2) comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

3. Salvo quanto disposto dal presente regolamento per i contrassegni distintivi dei turni ed orari di servizio, è vietato ogni altro contrassegno, di qualsiasi forma, che non sia preventivamente autorizzato dalla Civica Amministrazione.

3-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto dal comma 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

4. L'immissione in servizio di ogni autovettura deve essere autorizzata dall'Ufficio comunale previa verifica del rispetto delle prescrizioni regolamentari.

5. Le autovetture di nuova immatricolazione adibite al servizio Taxi debbono:

- a) avere la carrozzeria colorata di bianco, nella tonalità prescritta col D.M. del 19/11/1992;
- b) essere adibite al trasporto di almeno tre persone oltre l'autista, nonché di un congruo numero di bagagli, con almeno quattro porte. E' possibile introdurre elementi di riconoscibilità, come da modello depositato e approvato dall'Ufficio preposto, sentita la Commissione di cui all'art. 10.

5-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto al comma 5 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

6. Gli interni del veicolo devono essere di materiale lavabile e dotato di pianale ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.

6-bis) La mancata ottemperanza a quanto disposto nel comma 6 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. All'atto della contestazione

della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 3 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

7. La pubblicità commerciale, sia all'interno che all'esterno del veicolo, è consentita nel rispetto della vigente normativa.

7-bis) Nei bandi di concorso dev'essere prevista, quale condizione per poter partecipare alla procedura, l'immissione in servizio di una autovettura a basso impatto ambientale.

Articolo 19

Condizioni dell'autovettura e sua sostituzione

1. L'autovettura deve essere mantenuta in stato di pulizia sia internamente che esternamente,

compatibilmente con le condizioni climatiche, atmosferiche e ambientali.

2. La carrozzeria deve essere in buono stato di conservazione; qualora l'ufficio comunale imponga il ripristino della carrozzeria entro un tempo determinato, l'interessato può essere esentato nel caso in cui dimostri che è in corso la sostituzione dell'autovettura, sempre che le condizioni del veicolo danneggiato non siano in contrasto con le norme dettate dal Codice della Strada di cui al D. lgs. n. 285/1992.

3. La sostituzione dell'autovettura di cui al comma precedente deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio preposto per l'accertamento del rispetto dei requisiti regolamentari. Ai fini della conseguente trascrizione delle variazioni sulla licenza l'interessato deve comunicare all'ufficio, con esibizione della relativa documentazione, la variazione di cui sopra, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato fatto il collaudo del veicolo da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione.

3-bis) La mancata ottemperanza all'ordine di ripristino della carrozzeria entro il termine stabilito dall'ufficio comunale o all'obbligo di preventiva comunicazione di cui ai commi 2 e 3 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione

Articolo 20

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o mortis causa, il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Trascorso il termine quadrimestrale, l'Ufficio preposto invita il titolare a dichiarare entro 20 giorni i motivi per la mancata presa di servizio, sospendendo la licenza per il periodo sopra indicato. Spirato l'ulteriore termine concesso senza che l'interessato abbia ottemperato a quanto richiesto, seguirà la revoca della licenza.

1-bis) Il concessionario deve avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre i documenti per la circolazione, la licenza ed il "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea".

Il Collaboratore famigliare o il sostituto devono avere con sé ed esibire a richiesta dei soggetti preposti alla vigilanza e al controllo, oltre ai documenti sopra richiamati, l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Autopubbliche.

1-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di conservazione ed esibizione di cui al comma 1-bis)

comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione.

2. Qualsiasi sospensione imprevista del servizio deve essere immediatamente comunicata al competente ufficio comunale con posta elettronica o fax.

Con analoghe modalità dovrà essere comunicata la ripresa del servizio.

Il titolare della concessione ha diritto a giorni 30 lavorativi di ferie annuali. Il periodo di ferie dovrà essere preventivamente comunicato all'ufficio qualora superi i 5 giorni consecutivi. Analoga comunicazione dovrà essere effettuata in caso di assenze per malattia superiori a cinque giorni.

Le comunicazioni di cui sopra possono essere effettuate in un'unica soluzione tramite fax o con posta elettronica.

3. E' fatto obbligo al titolare della licenza ed ai collaboratori:

a) di comunicare all'ufficio ogni cambio di residenza e di domicilio professionale entro il termine di 5 gg;

b) di presentarsi, in caso di convocazione, entro il termine fissato dall'ufficio.

4. La mancata ottemperanza agli obblighi di comunicazione e presentazione di cui ai commi 2 e 3 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

Articolo 21

Turni di servizio ed acquisizione della corsa

1. I criteri per la formazione dei turni e degli orari di servizio sono stabiliti con determinazione del Direttore del Servizio, sentito il parere della Commissione di cui all'art.10.

2. Qualora insorgano circostanze eccezionali e improvvise che rendano opportune o necessarie modifiche di turni e orari e non sia possibile adottare tempestivamente un provvedimento determinativo ordinario, variazioni temporanee possono essere decise dalle rappresentanze di categoria facenti parte della commissione di cui all' art. 10.

Per garantire la continuità e la tempestività dell'azione della commissione, i singoli membri che siano impossibilitati per giustificati motivi personali o familiari possono delegare a terzi supplenti il compito di partecipare alla delibera delle modifiche di cui sopra.

Le modifiche dovranno essere tempestivamente comunicate all'ufficio e alla categoria mediante idonei strumenti.

2-bis) Le modifiche temporanee ai turni e agli orari possono essere apportate secondo le modalità di cui al comma 2 anche in caso di eventi sportivi, turistici, istituzionali o per fronteggiare situazioni stagionali ad alta fluttuazione di richieste.

3. E' fatto obbligo di applicare sulla vettura i contrassegni e/o eventuali dispositivi distintivi del turno e orario di servizio, nelle forme e nei modi stabiliti con Determinazione Dirigenziale.

4. Per comprovati impegni sindacali e/o cariche pubbliche elettive possono essere accordate particolari agevolazioni provvisorie per recuperi sul turno di servizio. Le agevolazioni verranno proposte dalla Commissione di cui art. 10 e applicate con idoneo Provvedimento Deliberativo.

5. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita mediante:

a) richiesta diretta all'auto pubblica in stazionamento presso i posteggi taxi;

b) sistemi di chiamata via radio, via rete telefonica, o attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie.

In ogni caso, i canali dianzi menzionati devono rispettare le condizioni di cui all'art. 2 L. n. 21/1992 e le altre prescrizioni vigenti.

In particolare, tali canali devono essere liberamente accessibili da parte di tutti gli utenti e gli esercenti del servizio che intendano avvalersene, senza oneri a loro carico ulteriori rispetto all'espletamento di formalità quali registrazioni o simili, le quali non devono essere gravose o sovrabbondanti.

In ogni caso, la fruibilità del servizio dev'essere garantita indistintamente e a pari condizioni a tutti coloro che intendano avvalersene, secondo i principi di competitività, accesso paritario e di solidarietà, specie rispetto agli utenti con ridotte capacità motorie.

c) a richiesta dell'utente nell'ambito della rete viabilistica comunale, nel rispetto del Codice della Strada ed a condizione che il tassista non si trovi in prossimità delle zone di carico;

d) è comunque vietata l'acquisizione diretta della corsa da parte dei singoli tassisti tramite canali privati, siano essi riconducibili a sistemi di telefonia cellulare, informatica o digitale; è considerata trasmessa per canale privato ogni richiesta tale da non essere conoscibile e accettabile in modo indifferenziato da tutti gli esercenti del servizio attivi e liberi nella zona di riferimento; specularmente, l'assegnazione della corsa deve avvenire in modo imparziale tra i tassisti o gruppi di essi che si valgono di un dato canale di prenotazione, individuando di volta in volta il veicolo libero rispondente alle caratteristiche richieste dall'utente più prossimo al luogo ove la corsa avrà inizio.

5-*bis*) La mancata ottemperanza al divieto di acquisizione diretta della corsa di cui alla lettera d) comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 30 a 60 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

6. Il conducente, durante le soste di servizio, ha l'obbligo di sostare nelle zone riservate.

6-*bis*) La mancata ottemperanza all'obbligo di sosta nelle zone riservate di cui al comma 6 comporta, dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima, nel verbale di contestazione.

7. I posteggi dei taxi sono stabiliti con Ordinanza del Dirigenziale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, e sono appositamente contrassegnati con segnaletica orizzontale e verticale riportante in evidenza i numeri telefonici di riferimento per la chiamata dei taxi e di altra utilità del servizio.

8. Il conducente che ha effettuato a richiesta dell'utente il percorso su tratti autostradali per percorsi extra urbani è autorizzato a richiedere il rimborso del pedaggio autostradale, sia per l'andata sia per il ritorno anche se lo stesso avviene senza utente, purché tali costi vengano portati a conoscenza dell'utente con modalità idonee prima dell'inizio della corsa. Resta salva la facoltà di cui al successivo art. 22, comma 3, lett. c), seconda parte del presente Regolamento.

Articolo 22

Comportamento del tassista durante il servizio

a) Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

a) seguire il percorso più economico per l'utente in relazione alle condizioni di traffico del momento ed

informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;

b) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;

c) comportarsi con correttezza, diligenza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;

d) prestare assistenza ai passeggeri, con particolare attenzione nei confronti delle persone anziane e/o disabili o fragili;

e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per cause di forza maggiore; nel caso venisse utilizzato un altro taxi in sostituzione di quello che non può proseguire la corsa, il conducente del taxi guasto che ha interrotto la corsa dovrà scontare al cliente il diritto di chiamata ed eventuali altri supplementi, in modo che non gravino ulteriormente sul cliente stesso;

f) consegnare ai competenti Uffici del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo entro 3 gg dal ritrovamento sempre che la consegna non sia avvenuta

direttamente a mani degli stessi clienti su loro esplicita richiesta; nel caso in cui la consegna su richiesta del cliente comporti l'effettuazione di una corsa del taxi, dovrà essere corrisposto dall'interessato il relativo importo tassametrico debitamente documentato;

g) rispettare i turni e gli orari di servizio, l'ordine di precedenza nelle zone di carico e tutte le disposizioni emanate dalla competente Autorità Comunale;

h) munirsi di apposite ricevute con prestampato il numero di concessione, che devono essere rilasciate su richiesta dell'utente, per ogni corsa, riportando le seguenti indicazioni:

- indicazione della via/piazza/corso di partenza e della via/piazza/corso di arrivo;

- prezzo finale della corsa con specifiche di eventuali supplementi applicati;

- data e ora inizio e termine della corsa;

i) mantenere affisse sul retro di un sedile anteriore, o comunque esposte in modo ben visibile all'utente,

le tabelle riproducenti le tariffe vigenti e i relativi supplementi, nonché il numero di licenza.

In tale sede dev'essere inoltre riportato l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami.

l) trasportare animali domestici a seguito degli utenti, con l'osservanza delle cautele suggerite da ragioni di incolumità, pulizia ed igiene e comunque nel rispetto della disciplina prevista dal Codice della strada di cui al D. Lgs. n. 285/1992;

m) quando in orario di servizio debba assentarsi temporaneamente per situazioni di necessità indifferibili, posteggiare sulle aree riservate ai taxi in modo da non intralciare il servizio esponendo il cartello di fuori servizio;

n) essere in grado di rispondere tempestivamente alle chiamate durante il servizio e nei luoghi adibiti allo stazionamento;

o) utilizzare un abbigliamento decoroso e comunque confacente al servizio pubblico prestato;

p) essere dotati di funzionante sistema POS (Point of Sale) per permettere all'utente il pagamento della tariffa per il servizio svolto mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. È obbligatorio accettare il pagamento della tariffa mediante moneta elettronica attraverso carte di credito, di debito o prepagate. Nel caso di malfunzionamento del POS, è fatto obbligo di comunicarlo immediatamente all'ufficio Taxi, tramite e-mail.

1-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere a), b), f), del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

1-ter) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alla lettera g) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 2 giorni e massima di 5 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

1-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere h) e i) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale

scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima, nel verbale di contestazione.

1-quinquies) La mancata ottemperanza all'obbligo di cui alle lettere c), d), e), l), m), n), o) del comma 1 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

1- *sexies*) La mancata ottemperanza di cui alla lettera p) del comma 1 comporta:

- all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 2 a 5 giorni,
- detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;
- alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni;
- dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;

2 Nell'esercizio della propria attività al tassista è fatto divieto di:

a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui agli artt. 1 e 8 del presente Regolamento nonché dall'art. 10 della l. n. 21/1992. Può essere presente la figura del "tirocinante", ossia colui che svolge un periodo di tirocinio pratico affiancando durante il servizio un titolare di licenza;

b) portare animali propri in vettura;

c) acquisire corse mediante l'impiego di canali diretti con l'utenza, in violazione di quanto stabilito all'art. 21 del presente Regolamento, tentare di procacciarsi clienti proponendo il proprio esclusivo servizio con qualunque mezzo nonché recarsi all'interno di stazioni aeroportuali, ferroviarie o simili luoghi di grande afflusso di persone e/o interscambio rispetto ad altri mezzi di trasporto allo scopo di acquisire clienti prima che questi si rivolgano presso gli appositi stalli collocati in prossimità di tali infrastrutture;

d) rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del bagagliaio;

e) rifiutare la corsa nell'ambito del territorio comunale o interrompere la corsa una volta acquisita anche solo via radio, senza portare a destinazione l'utente, escluso in quelle località e/o vie dichiarate inagibili con atto della Civica Amministrazione, oppure qualora non sussistano adeguati spazi di manovra per i veicoli o in strade private delimitate da cancelli, androni, portoni e cortili o in caso di evidente pericolosità a causa di ristrettezza, pendenza o cattivo stato del fondo stradale;

f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità degli invalidi;

g) fumare e mangiare all'interno della autovettura durante l'espletamento di un servizio.

2-bis) La mancata ottemperanza ai divieti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 comporta:

- all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 1 a 3 giorni;
- detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;
- alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 1 a 3 giorni;
- dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 3 a 5 giorni;

2-ter) Ai sensi dell'art. 28 c. 1 L.R. 25/2007, la mancata ottemperanza senza giustificato motivo della prescrizione di cui alla lettera e) del comma 2 comporta una sanzione pecuniaria da € 100,00 a € 1000,00, raddoppiata in caso di rifiuto di trasporto di persone disabili, o secondo i limiti edittali vigenti al momento della violazione.

2-quater) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui alle lettere f) e g) del comma 2 comporta la sanzione dell'ammonizione successivamente alla contestazione della prima violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 5 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel biennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni in caso di ripetizione reiterata nel biennio.

b) Nell'esercizio della propria attività, il tassista ha facoltà di rifiutare:

- a) il trasporto di persone in stato di evidente alterazione psicofisica o che palesa atteggiamenti violenti;
- b) il trasporto di bambini non accompagnati da persona almeno sedicenne;
 - c) i servizi aventi destinazione oltre i limiti comunali; nel caso in cui li accetti, il tassista ha facoltà di chiedere anticipatamente il pagamento di un acconto.

Articolo 23

Interruzione della corsa

1. Il conducente, a richiesta del passeggero, deve in qualunque momento interrompere la corsa, esigendo il pagamento del solo importo segnato dal tassametro, salvo eventuali supplementi.

2. Il conducente deve altresì interrompere la corsa nel caso in cui si verifichi un guasto al tassametro, salvo che il passeggero, che deve essere immediatamente informato, dichiari che intenda proseguire la corsa ed abbia concordato l'importo relativo. In caso di mancato accordo, il tassista può esigere esclusivamente l'importo corrispondente alla parte fissa della tariffa (scatto iniziale e supplementi).

2-bis) La mancata ottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 e al comma 2 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 2 a 6 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 15 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 40 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.

3. Il tassista può interrompere la corsa nei seguenti casi:

- a) quando il passeggero abbandoni temporaneamente l'autovettura, salvo che lo stesso, oltre all'importo segnato dal tassametro, depositi una somma da concordarsi per trattenere a disposizione l'autovettura per il tempo corrispondente;
- b) qualora, per casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo, non sia più possibile prestare servizio;
- c) nel caso in cui il cliente indichi come ultima destinazione un casello autostradale in entrata, salvo che il cliente accetti di pagare l'importo approssimativo dovuto fino al casello in uscita più vicino.

Articolo 23-bis

Comportamento degli utenti del servizio

1. E' vietato agli utenti del servizio autovetture da piazza:

- a) aprire la portiera dalla parte della corrente di traffico e salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - b) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature, ovvero portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possano risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - c) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
 - d) distribuire oggetti a scopo pubblicitario o distribuire e vendere oggetti a scopo di beneficenza;
 - e) fumare, bere bevande ad esclusione dell'acqua e mangiare nelle autovetture;
 - f) fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g) distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione dei servizi.
- 1- bis) La mancata ottemperanza, da parte dell'utente, agli obblighi indicati di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) g) del presente articolo comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da €50,00 ad € 400,00. Salva la responsabilità civile e l'eventuale risarcimento dei danni causati all'autovettura, l'inosservanza dei divieti previsti dal presente comma, darà diritto al titolare della corsa e al conducente dell'autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa e, ove necessario, di richiedere l'intervento della forza pubblica.

Articolo 24

Trasporto persone portatrici di handicap.

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria alla sistemazione sull'autovettura del passeggero portatore di handicap e degli eventuali supporti necessari alla sua mobilità.
2. Nel caso non sia possibile incamerare nel bagagliaio del taxi i supporti mobili per persone portatrici di handicap, si dovrà provvedere ad una sistemazione esterna su portapacchi, qualora disponibile e idoneo a garantire la sicurezza del trasporto.
3. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità delle persone portatrici di handicap è effettuato gratuitamente.
4. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi precedenti 1,2 e 3 comporta la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni successivamente alla contestazione della prima violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni successivamente alla contestazione della seconda violazione nel triennio; la sanzione della sospensione della licenza da 20 a 30 giorni in caso di ripetizione reiterata nel triennio.
5. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire una percentuale minima di autovetture da attrezzare per "l'incarozzamento" di supporti mobili per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Articolo 25

Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza taxi possono mantenere la titolarità della licenza a condizione che siano sostituiti alla guida dei veicoli per l'intero periodo di durata della malattia, invalidità, sospensione della patente o perdita della abilitazione professionale, da persone in possesso dei requisiti professionali e morali previsti dalla vigente normativa.
 2. Gli eredi minori del titolare di licenza possono farsi sostituire dai soggetti di cui al comma 1 per l'anno successivo al compimento dell'età stabilita per il conseguimento del C.A.P.
 3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, stipulato in base alle norme vigenti. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.
- In tali casi il titolare della licenza Taxi deve comunicare, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, la sostituzione alla guida all'Ufficio competente, indicando la sua durata, il nominativo

del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla comunicazione, il titolare della licenza deve, altresì, indicare il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dalla normativa vigente dichiarando l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto.

Per i titolari di licenza Taxi conferita in Cooperativa di produzione e lavoro, il Legale Rappresentante deve presentare all'Ufficio Autopubbliche, entro il giorno precedente all'inizio del servizio, la comunicazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 della sostituzione alla guida indicando la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto e il numero di iscrizione al Ruolo conducenti.

4. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile. I collaboratori familiari devono essere in possesso di idoneità morale e professionale di cui all'art. 11. Possono svolgere l'attività di collaboratori i soggetti occupati con contratto di lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16, e i familiari secondo le prescrizioni vigenti. I sostituti e i collaboratori familiari sono obbligati a rispettare il turno e l'orario di servizio del titolare.

5. Delle eventuali sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni poste in essere dai soggetti di cui ai commi precedenti saranno chiamati a rispondere sia l'autore materiale della violazione sia il titolare della licenza.

6. I titolari di licenza, nonché le cooperative e consorzi degli stessi possono avvalersi, previa comunicazione con apposita modulistica, di sostituti alla guida come seconde guide che esercitino la professione con la medesima autorizzazione, come previsto dalla L. 15 gennaio 1992 n. 21 art. 10 comma 5bis.

Il rapporto con il sostituto come guida aggiuntiva, deve svolgersi in conformità alla disciplina sul lavoro e può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione.

Il conducente deve possedere i requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività stabiliti dall'art. 11 del regolamento.

Le valutazioni di merito per l'effettivo incremento delle seconde guide e dei turni integrativi spetteranno al Comune previo parere della Commissione art. 10 del Regolamento Comunale.

La Commissione, nella propria funzione consultiva, tenendo conto di quanto previsto nell' art. 4 del vigente Regolamento, esprime, in via preventiva, parere non vincolante, per il periodo ipotizzato in ordine a quali debbano essere le eventuali turnazioni da aggiungere a quelle ordinarie per rispondere adeguatamente all'incremento di domanda previsto; sulla base degli esiti del monitoraggio, da aggiornare con periodicità annuale o, comunque, quando se ne ravvisi la necessità.

L'Amministrazione Comunale, acquisito il parere della commissione, definisce le modalità operative cui

debbono attenersi i titolari nell' utilizzo di seconde guide. Qualora le richieste superassero

l'eventuale soglia prevista, verrà predisposta una calendarizzazione per assicurare adeguata turnazione tra i richiedenti.

Articolo 26

Aspettativa

1. Al titolare della licenza può essere concessa, per comprovati validi motivi, una aspettativa fino ad un massimo di sei anni.

Articolo 27

Tariffe

1. Le tariffe del servizio urbano sono determinate sulla base di una componente chilometrica e di una componente temporale. La componente temporale si applica esclusivamente nel caso in cui la velocità del veicolo risulti inferiore al valore ottenuto dal rapporto tra la tariffa oraria e la tariffa chilometrica; per il servizio extra-urbano le tariffe sono determinate su base chilometrica. E' altresì stabilita una tariffa "sovracomunale" a base multipla, comprensiva del ritorno a vuoto, per i percorsi extracittadini fino a 40 Km dai confini comunali. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art. 10, può stabilire tariffe fisse o con condizioni particolari e/o agevolate, per percorsi

determinati o che avvengono all'interno di una zona delimitata. Le tariffe sono determinate periodicamente ai sensi di quanto statuito dalla vigente Legge regionale.

1 *bis*) Le tariffe applicate al servizio taxi sono stabilite tenendo conto dei seguenti parametri:

- a) Costi di produzione del servizio, quale criterio fondante della struttura tariffaria dei servizi pubblici;
- b) Sostenibilità rispetto all'impatto sull'utenza, con particolare riguardo alle specifiche esigenze di mobilità;
- c) Livello qualitativo del servizio erogato;
- d) Domanda e offerta del servizio taxi.

Le organizzazioni rappresentative dei titolari di licenza hanno l'obbligo di trasmettere annualmente all'ufficio comunale competente le informazioni relative ai parametri sopra indicati. Tali dati sono necessari ai fini dell'esercizio delle funzioni istituzionali di istituzione o revisione delle tariffe

2. Le tariffe unitarie di riferimento, gli eventuali supplementi, nonché le condizioni di trasporto non indicati a tassametro sono approvate dalla Giunta Comunale su proposta o parere della Commissione di cui all'articolo 10.

Il modello delle tabelle tariffarie e dei supplementi vengono approvate con Determinazione Dirigenziale, e devono essere portate a conoscenza dell'utente mediante esposizione all'interno del veicolo in modo ben visibile.

In particolare, un prestampato delle tabelle tariffarie dev'essere sempre essere apposto sul retro di un sedile anteriore.

Tale prestampato deve recare anche una traduzione in lingua inglese, e dev'essere accompagnato dalle indicazioni di cui all'art. 22, comma 1, lett. i) del presente Regolamento.

In aggiunta, questi modelli potranno riprodurre codici "QR" o simili strumenti che consentano di visionare le tabelle anche tramite dispositivi nella disponibilità degli utenti.

Il passeggero che siede sul sedile anteriore dovrà essere informato dal tassista in ordine alla possibilità di visionare tali informazioni.

2 *bis*) La mancata ottemperanza agli obblighi di esposizione e/o di informazione di cui al comma 2 comporta dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio, comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima, nel verbale di contestazione.

2-ter)Le tariffe e le tabelle di cui sopra sono pubblicate sul sito web istituzionale del Comune ed esposte presso le sedi dei mezzi di trasporto pubblico, direttrici di interscambio con quelli di trasporto privato, nonché nei punti di maggior frequentazione turistica o, comunque, interessati da notevoli afflussi di persone potenzialmente interessare a fruire del servizio taxi.

3. Salvo l' applicazione di tariffe fisse che il conducente è tenuto ad applicare e' fatto divieto al conducente di richiedere per qualsiasi titolo una somma superiore o diversa a quella corrispondente al costo della corsa indicata a tassametro, salvo i diritti dei vari supplementi. E' fatta salva la possibilità di pattuire con i clienti e riscuoterle nell'immediatezza eventuali somme a titolo di indennizzo degli eventuali danni arrecati dall'utente al veicolo.

4. Il conducente deve azionare il tassametro all'inizio della corsa e farne cessare il funzionamento appena la stessa abbia termine, deve inoltre farne prendere espressamente visione all'utente ad eccezione dei servizi effettuati con tariffa fissa. Nel caso in cui il tassista dimentichi di azionare il tassametro all'inizio della corsa, al termine della stessa potrà esigere solamente la corsa minima o scatto iniziale più eventuali supplementi.

5. Nel caso di utenti interessati al medesimo percorso, il conducente, accettandone il trasporto,

non potrà pretendere da ogni singolo passeggero la somma indicata a tassametro, esclusi individuali supplementi riguardanti esclusivamente bagagli, colli ingombranti e animali, fatte salve forme di trasporto collettivo regolamentate.

6. Per i servizi extra-urbani, la tariffa differenziata va azionata, dandone comunicazione al cliente, dai punti che delimitano l'area urbana elencati nella tabella delle tariffe in vigore e, per percorsi autostradali, dall'ultimo casello che delimita la città. E' fatto divieto di utilizzo della tariffa extraurbana nell'ambito urbano.

7. La mancata ottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3, 4, 5, e 6 comporta

- all'atto della contestazione della prima trasgressione nel corso del biennio, l'avviso che alla seconda trasgressione nel corso del biennio verrà applicata la sospensione della licenza da 5 a 10 giorni,
- detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione;
- alla seconda trasgressione, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 5 a 10 giorni;
- dalla terza trasgressione compresa e successive, nel corso del biennio, consegnerà la sanzione della sospensione della licenza da 10 a 20 giorni;

8. Le associazioni dei tassisti previste dall'art. 7 L. n. 21/1992 e le centrali radio su delega degli associati possono stipulare con soggetti terzi pubblici o privati convenzioni temporanee allo scopo di pattuire condizioni particolari di effettuazione del servizio, ivi comprese riduzioni tariffarie, e offrire all'utenza, in occasione di eventi estemporanei e di durata limitata, servizi con variazioni al ribasso delle tariffe stabilite dalla Civica Amministrazione. L'importo del servizio, qualora la tariffa non fosse già predeterminata, non potrà essere diverso da quello indicato dal tassametro a fine corsa.

Al fine di evitare distorsioni e per prevenire fenomeni di concorrenza sleale, la variazione al ribasso prevista sopra non potrà superare la misura del 10% della tariffa tassametrica, e dovrà essere portata a conoscenza degli esponenti delle associazioni di categoria rappresentate nella commissione di cui all'art. 10 in tutti i suoi contenuti almeno 24 ore prima della loro applicazione.

Tali convenzioni e offerte devono essere adeguatamente pubblicizzate e comunicate per conoscenza all'ufficio autopubbliche tramite PEC.

8-bis) La violazione di cui al comma 8 comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 7- bis) D.Lgs. 267/2000, dell'importo da 100 a 500 Euro in capo al legale rappresentante dell'ente interessato o del delegato accreditato nella commissione di cui all'art. 10.

8-ter) Nei confronti del tassista colto ad applicare variazioni tariffarie non conformi ai requisiti posti dal comma 8 si procederà, all'atto della contestazione, con l'avviso che eventuali successive trasgressioni nel corso del biennio, comporteranno, dalla terza compresa in avanti, la sospensione della licenza per un periodo minimo di 1 giorno e massimo di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest'ultima, nel verbale di contestazione. Dalla terza violazione e successive, nel biennio, si consegnerà alla sospensione della licenza da 1 a 2 giorni.

9. Nelle corse a tariffa fissa, in caso di variazioni di percorso a richiesta del cliente, avvenuta nel corso del tragitto, è facoltà del tassista concordare un diverso importo sulla base della effettiva distanza e del fattore tempo di percorrenza

9-bis) Le tariffe e le altre condizioni del servizio espletato oltre il territorio del Comune di Genova sono regolate altresì dalle convenzioni eventualmente stipulate con i Comuni di volta in volta interessati.

In tal caso, il tassista deve informare in modo preventivo e specifico il passeggero sulle condizioni applicabili alla singola corsa.

1. Fatto salvo quanto previsto dall' art. 22, comma 1, lettera o) del presente Regolamento, nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate al pagamento della corsa e per ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano. Qualora l'impiego pratico di strumentazioni o sistemi frutto delle suddette tecnologie contrasti o non sia contemplato dal suddetto regolamento, tale impiego pratico dovrà essere preventivamente valutato dalla Commissione di cui all'articolo 10.

Articolo 29

Sito web e reclami

1. Sul sito web del Comune , in una pagina dedicata, sono pubblicati:
 - il vigente Regolamento;
 - le tabelle riproducenti le tariffe unitarie di riferimento e relativi supplementi, nonché le condizioni di trasporto incidenti sul calcolo del tassametro o altrimenti addebitate ai clienti;
 - l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell'Ufficio Comunale cui indirizzare eventuali reclami.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile e tradotto in inglese, l'indirizzo, il recapito mail ed il numero di telefono dell' Ufficio Comunale a cui indirizzare i reclami.
3. La mancata ottemperanza all'obbligo di esposizione di cui al comma 2 comporta:
dalla terza trasgressione compresa e per le successive poste in essere nel corso del biennio, la sanzione della sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. All'atto della contestazione della prima violazione, l'agente accertatore avvisa il trasgressore che eventuali ulteriori violazioni, dalla terza compresa e per le successive, commesse nel corso del biennio comporteranno la sospensione della licenza per la durata minima di 1 giorno e massima di 2 giorni. Detto avviso viene indicato, sia con riferimento al numero di violazioni raggiunto dal quale scatta la sospensione, sia con riferimento alla durata minima e massima di quest' ultima, nel verbale di contestazione.

3.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

Articolo 30

Addetti alla Vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata, in via primaria, alla Direzione Polizia Locale, che si avvale del proprio personale.

Articolo 31

Idoneità dei mezzi di servizio

1. La Direzione Polizia Locale dispone, tutte le volte che ne ravvisa la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio taxi.

Articolo 32

Sanzioni

1. Fatte salve le speciali sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 25 del 04/07/2007, le violazioni degli obblighi e dei divieti contenuti nel presente Regolamento sono sanzionate:
 - a) ai sensi e per gli effetti dell'art. 86, commi 2 e 3, del D.Lvo 30 aprile 1992, n. 285. e s.m.i.;
 - a-bis) con la sanzione amministrativa accessoria dell'ammonizione;

b) con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza;

c) con la sanzione amministrativa accessoria della revoca della licenza.

2. Qualora l'autore dell'illecito sia un sostituto alla guida o un collaboratore familiare, l'illecito è contestato sia al titolare della licenza, sia all'obbligato in solido.

Articolo 33

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le sanzioni pecuniarie conseguenti alla mancata ottemperanza della normativa nazionale, locale e regolamentare in materia di servizio pubblico di piazza, ove non diversamente previsto, sono stabilite:

1) dagli artt. 85 e 86 del Codice della Strada;

2) dalla Legge Regionale vigente.

Articolo 33-bis

Ammonizione

1. L'ammonizione consiste in una lettera formale da notificare al trasgressore a cura dell'Ufficio preposto e viene erogata a seguito della prima violazione contestata delle norme che la prevedano. Della ammonizione inflitta viene conservata copia presso gli uffici preposti al fine di documentare eventuale ripetizione dell'illecito.

Articolo 34

Sospensione della licenza

1. La sanzione della sospensione della licenza viene stabilita dal Dirigente dell'Ufficio preposto e comporta l'interruzione obbligatoria dell'attività per il periodo indicato nel provvedimento.

La sanzione della sospensione della licenza consegue a quella dell'ammonizione o viene inflitta già dalla prima contestazione nei casi più gravi di violazione, così come indicato dai singoli articoli del Regolamento che prevedano obblighi e divieti, secondo i criteri fissati nell'articolo successivo

La licenza può anche essere sospesa qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni o inviti rivolti dall'Ufficio preposto trascorso il termine assegnato per provvedere.

Art. 34-bis

Criteri per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza

1. L'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza, fissata tra un limite edittale minimo e uno massimo, avviene secondo il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione al tipo e all'entità della violazione, ed è determinata secondo i seguenti criteri generali:

a) intenzionalità della condotta e indici di negligenza, imprudenza o imperizia;

b) rilevanza degli obblighi violati;

c) grado di danno o di pericolo causato all'amministrazione, agli utenti o a terzi, ovvero al disservizio determinatosi;

d) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del trasgressore, ai precedenti comportamenti nell'ambito del biennio o triennio, al comportamento verso gli utenti;

e) gravità della violazione;

f) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;

g) personalità dell'agente e sue condizioni economiche.

2. Fatto salvo quanto statuito all'art. 8-bis della Legge del 24 novembre 1981 n. 689, l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della licenza subirà un aumento, secondo i limiti edittali minimi e massimi fissati, in caso in cui lo stesso soggetto commetta un'altra violazione della stessa indole nel corso del biennio, o, per le condotte più gravi, nel successivo triennio, nelle ipotesi indicate negli articoli precedenti.

3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. Nel computo del quantum della sanzione verrà considerata la semplice ripetizione dell'illecito, intesa come due infrazioni nel corso del biennio o triennio, ovvero la ripetizione reiterata, intesa come più di due violazioni nel corso del biennio o triennio, non rilevando se vi sia stato il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa precedente.

Articolo 35

Revoca della Licenza

1. La sanzione della revoca della licenza consiste nel ritiro definitivo del titolo abilitativo e nell'interdizione dall'esercizio della professione a seguito di ripetute violazioni nel corso del triennio, come indicato negli articoli di riferimento del presente Regolamento.

2. La revoca della licenza è altresì disposta quando:

a) il titolare della licenza continui a svolgere il proprio servizio nonostante la vigenza del provvedimento di sospensione della licenza, oppure non provveda alla riconsegna del titolo entro il termine intimato dall'Ufficio preposto;

b) il titolare della licenza svolga attività incompatibili con quella del servizio pubblico di piazza o, in caso di cumulo vietato di licenze, non abbia esercitato il suo diritto di opzione di cui all'art. 3, comma 1-bis, del presente Regolamento;

c) venga rilevato il mancato rispetto delle norme in tema di trasferibilità delle licenze di cui all'art. 17 del presente Regolamento;

d) per trenta giorni di ingiustificata sospensione dal servizio;

e) in caso di revoca patente o del certificato di abilitazione professionale di tipo KB ovvero del CQC, se il titolare non procede nel termine di sei mesi alla vendita della licenza o a dare corso a quanto previsto dalla legge 21/92 art. 10, comma 2bis;

f) in caso di condanna definitiva per reati non colposi con pena detentiva complessivamente superiore a due anni;

g) in caso di recidiva, anche non specifica, nell'arco di un triennio, per condanne ex art. 186, 187, 189 del d. lgs. n. 285/92 ed ex artt. 589 bis e 590 bis del codice penale, ad eccezione di quanto previsto nella successiva lettera h);

h) nel caso di condanna per il reato di omicidio stradale colposo aggravato ex commi 2, 3 e 4 art. 589 bis e art. 589 ter del codice penale; nel caso di condanna per il reato di lesioni personali stradali aggravate ex commi 2, 3 e 4 art. 590 bis e art. 590 ter del codice penale.

Art.36

Procedura per l'ammonizione, la sospensione e per la revoca

1. Il provvedimento di sospensione del titolo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio per periodi che non superino i dieci giorni; per periodi di sospensione di maggiore durata e fino a tre mesi, il provvedimento è adottato dal Dirigente responsabile del servizio sentito il parere non vincolante della Commissione di cui all'art. 10.

Per i provvedimenti disciplinari si procederà a scrutinio segreto, qualora richiesto anche da un solo membro della Commissione.

1-bis) L'ammonizione, effettuata con lettera formale da inoltrare al trasgressore, è atto del Dirigente responsabile del servizio.

2. Il provvedimento di revoca del titolo autorizzativo è adottato dal Dirigente responsabile del servizio,

sentita in ogni caso la Commissione di cui all'art. 10.

3. Nei casi in cui il presente regolamento prevede la revoca della licenza per mancanza di requisiti o per il sussistere di una causa di incompatibilità, o comunque, quando la causa può essere eliminata per volontà dell'interessato, il provvedimento dovrà essere preceduto da una diffida a eliminare la causa di revoca. Trascorsi 10 giorni senza che sia stata eliminata la suddetta causa,

l'iter della revoca proseguirà nel suo corso ordinario.

4. Salvo che l'infrazione sia stata contestata direttamente dagli organi di polizia, gli addebiti sono contestati per iscritto all'interessato entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne abbia avuto piena conoscenza. L'interessato può farsi assistere da un procuratore o da un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce o conferisce mandato. Egli può presentare le proprie controdeduzioni a sua difesa per iscritto entro 15 giorni dalla notifica della contestazione. L'interessato può anche chiedere di essere sentito personalmente dalla Commissione nella riunione fissata per la discussione del proprio caso, ed in tale occasione può anche farsi assistere da persona di sua fiducia. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. L'ufficio competente, sentita la commissione il cui parere comunque non è vincolante, conclude il procedimento con atto di archiviazione o irrogazione della sanzione entro il termine di 90 giorni decorrenti dalla data di contestazione dell'illecito.

5. La licenza di esercizio o l'autorizzazione dei dipendenti conducenti e dei collaboratori in caso di revoca o sospensione deve essere consegnata all'ufficio, entro 60 giorni dalla data di notifica. La mancata ingiustificata consegna della licenza o dell'autorizzazione nel termine di cui sopra, comporta, in caso di sospensione, la revoca della medesima.

6. Su richiesta dell'interessato, per i casi di sospensione della licenza superiore a 30 giorni, la durata della sospensione può essere ripartita in periodi non inferiori a 15 giorni intervallati da un periodo di pari o inferiore durata.

ART. 36-bis

Carta dei servizi

1. A tutela della qualità del servizio, l'Amministrazione predispone un sistema di raccolta di segnalazioni, reclami e feedback immediati da parte dei clienti.

Tale servizio, oltre a essere raggiungibile a mezzo dei contatti pubblicati sul sito del Comune e obbligatoriamente esposti sui singoli veicoli adibiti al servizio taxi, potrà prevedere l'implementazione di ulteriori canali e tecnologie, quali app. e similari.

2. L'Amministrazione si dota anche di una Carta del servizio taxi, orientata a parametri di efficienza, accessibilità e progressivo miglioramento delle prestazioni.

A tal fine, l'Amministrazione promuove incontri con le organizzazioni di categoria del settore e con le associazioni di consumatori, onde adottare standard di qualità verificabili relativi al servizio erogato e per garantire il costante adeguamento della Carta alle risultanze dell'attività di monitoraggio e alle sopravvenute esigenze rilevanti.



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AL CONSIGLIO
320 N. 279 / 2026 DEL 17/07/2026 AD OGGETTO:

PROPOSTA DI PARZIALE MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO CON
AUTOVETTURA DA PIAZZA

PARERE TECNICO (Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)
Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

17/07/2026

Dottoressa Francesca Bellenzier

Firmato digitalmente